dossier

XIX legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1312

"Disposizioni in materia di stadi e impianti calcistici italiani"

aprile 2025
n. 463

servizio studi del Senato

Ufficio ricerche nei settori dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti

SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA
Articolo 1 *(Obiettivi e finalità)* 7
Articolo 2 *(Ambito di applicazione)* 8
Articolo 3 *(Struttura di missione)* 9
Articolo 4 *(Interventi realizzati con fondi interamente pubblici)* 11
Articolo 5 *(Procedura di ricorso al partenariato pubblico-privato)* 13
Articolo 6 *(Procedimento autorizzatorio unico)* 16
Articolo 7 *(Semplificazione delle procedure autorizzative)* 17
Articolo 8 *(Incentivi e contributi)* 20
Articolo 9 *(Fondo nazionale per la rinascita degli stadi e degli impianti calcistici)* 22
Articolo 10 *(Qualità architettonica e sostenibilità)* 23
Articolo 11 *(Censimento degli impianti e Catalogo nazionale degli stadi)* 24
Articolo 12 *(Promozione della multifunzionalità, della rigenerazione urbana e della Rinascenza)* 26

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Obiettivi e finalità)

L'**articolo 1** individua gli obiettivi della presente legge che intende promuovere la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento agli standard internazionali degli stadi italiani e degli impianti calcistici ad essi collegati.

Il **comma 1** individua gli obiettivi e le finalità della legge incentivando il processo di Rinascenza, come definito dal comma 2, delle aree urbane su cui insistono gli impianti stessi.

Il comma 2 definisce il concetto di «Rinascenza»: facendo riferimento ad un processo di rigenerazione urbana che combini salute, sostenibilità e innovazione architettonica, configurandosi come un progetto globale, integrato e inclusivo.

In tema di rigenerazione urbana si segnala il Testo unificato per i disegni di legge AA.SS. nn. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131 contenente Disposizioni in materia di rigenerazione urbana.

Il **comma 3** precisa che la finalità della presente legge è quella di incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la riduzione dei tempi di approvazione dei progetti, la promozione della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale delle opere, nonché la fruibilità degli impianti in ogni periodo dell'anno mediante la previsione di strutture multifunzionali, concepite per conseguire vantaggi plurimi per la collettività.

Il comma 4 precisa che gli enti proprietari degli impianti, nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, favoriscono il coinvolgimento di soggetti privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali e realizzativi degli interventi atti a perseguire la redditività delle infrastrutture calcistiche nonché dei servizi e delle opere ad esse funzionalmente collegati.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

L’**articolo 2** individua l'ambito di applicazione della presente legge anche in vista dello svolgimento dei campionati europei di calcio del 2032.

L'articolo che si compone di un unico comma specifica che i principi della presente legge si applicano ai progetti di realizzazione ex novo di stadi e strutture sportive, nel rispetto degli standard internazionali; rinnovamento, riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento agli standard internazionali degli stadi e delle strutture calcistiche esistenti che assumano, quale obiettivo prioritario degli interventi, la Rinascenza delle aree su cui insistono gli impianti.

Articolo 3
(Struttura di missione)

L'**articolo 3** prevede la costituzione, la disciplina di funzionamento di un ufficio locale di direzione, denominato «Struttura di missione per lo sport».

Il **comma 1** precisa che al fine di perseguire le finalità della presente legge in particolare quella di incoraggiare gli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la riduzione dei tempi di approvazione dei progetti, la promozione della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale delle opere, nonché la fruibilità degli impianti in ogni periodo dell'anno mediante la previsione di strutture multifunzionali, concepite per conseguire vantaggi plurimi per la collettività assicurando la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi, presso gli enti che intendono dare avvio alla realizzazione di nuovi stadi ovvero a operazioni di rinnovamento, riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento agli standard di impianti esistenti, è istituito un ufficio locale di direzione, denominato **« Struttura di missione per lo sport** », al quale è preposto un coordinatore.

Il **comma 2** prevede che il coordinatore può non appartenere ai ranghi delle amministrazioni che lo nominano e si avvale di una segreteria tecnica composta da personale dell'amministrazione ovvero di personale in comando da altri enti pubblici.

Il **comma 3** prevede che alla Struttura di missione per lo sport è affidato il coordinamento delle fasi di realizzazione delle opere, sia nel caso in cui si tratti di operazioni finanziate interamente con fondi pubblici, sia nel caso in cui si tratti di operazioni economiche di cui all'articolo 174 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Qui si allude in particolare all'Istituto del partenariato pubblico-privato. Si tratta di un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Il **comma 4** prevede che al coordinatore della Struttura di missione per lo sport compete il rilascio dell'autorizzazione unica secondo le modalità e il procedimento di cui viene definito negli articoli da 4 a 7 della presente legge.

Il **comma 5** prevede che la Struttura di missione per lo sport, che assume anche le funzioni di stazione appaltante, può svolgere i compiti ad essa attribuiti anche per conto di amministrazioni diverse da quella che l'ha istituita.

Articolo 4
(Interventi realizzati con fondi interamente pubblici)

L'**articolo 4** contiene la disciplina relativa agli interventi realizzati con fondi interamente pubblici.

Il **comma 1** precisa qualora sia necessario il ricorso all'esterno, la progettazione è affidata tramite concorsi internazionali, articolati in due sezioni, una cui concorrono i professionisti esperti e una riservata a giovani architetti under 35.

In tema di progettazione realizzata attraverso l'esternalizzazione si fa rinvio alla disciplina contenuta nel capo quarto del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n.36 del 2023 come modificato dal Decreto Legislativo n. 209/2024 che ha introdotto rilevanti modifiche in materia di esternalizzazione della progettazione.

Il **comma 2** prevede che nel caso sia prevista la concessione degli impianti, la proposta ideativa deve comprendere uno studio di fattibilità economico- finanziario per la realizzazione e gestione delle opere. Si precisa che lo studio sulla fattibilità economico - finanziaria per la realizzazione e la gestione delle opere previsto dall'articolo 41 comma 6 del codice dei contratti pubblici, deve essere inserito nella proposta ideativa.

Sul tema è necessario menzionare i concorsi di progettazione e di idee contemplati all'art. 46 del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. n. 36/2023). Alla lett. *l)* dell'art. 3 dell'allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023, i concorsi di progettazione sono definiti come le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, dei sistemi di elaborazione dati, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici e idraulici, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi. I commi successivi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 36/2023 contengono una disciplina aggiuntiva rispetto a quella delle direttive. In particolare, si prevede che il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici, può svolgersi in una o due fasi. Nel primo caso, che costituisce la regola, il concorso a una fase è direttamente finalizzato all'acquisizione di un progetto con un livello di approfondimento corrispondente a quello del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel caso di concorso a due fasi, che

costituisce una soluzione opzionabile da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente mediante adeguata motivazione, la prima fase è diretta a selezionare le migliori proposte ideative, mentre la seconda fase (che si svolge tra i concorrenti selezionati nella prima) è finalizzata all'acquisizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di concessione, la proposta ideativa deve comprendere uno studio economico finanziario per la realizzazione e gestione dell'opera.

L'art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che, nei casi di concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti, il pagamento del premio determina il trasferimento della proprietà del progetto dal vincitore alla stazione appaltante o all'ente concedente.

Si chiarisce che è ammesso l'affidamento al vincitore del concorso del progetto esecutivo, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara, purché tale facoltà sia stata prevista nel bando del concorso; vengono, altresì, specificate le modalità di calcolo della soglia di rilevanza europea.

L'art. 46, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce, infine, l'applicazione delle disposizioni in esame anche ai concorsi di idee - finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio - definendo la platea dei soggetti ammessi a parteciparvi ed ulteriori profili specificamente riferiti a tali procedure.

In particolare, possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso.

L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Il **comma 3** precisa che le commissioni giudicatrici sono composte da architetti, urbanisti, economisti, ingegneri ed esperti ambientali.

Articolo 5
(Procedura di ricorso al partenariato pubblico-privato)

L'**articolo 5, comma 1** prevede che durante la fase di programmazione degli interventi, la Struttura di missione per lo sport possa ricorrere al **partenariato pubblico-privato (PPP)**, disciplinato dal codice dei contratti pubblici, valutandone positivamente i presupposti e le tipologie contrattuali.
Il **comma 2** stabilisce che la Struttura di missione valuti proposte di PPP provenienti da operatori economici che soddisfino i requisiti previsti del citato codice dei contratti pubblici (art. 183). In tal caso, il privato assume la responsabilità della scelta delle opere da realizzare nonché della gestione degli impianti e dei servizi.
Il **comma 3** attribuisce il ruolo di responsabile unico del progetto di PPP al coordinatore della Struttura di missione, come previsto dall'articolo 175 del codice.
Infine, il **comma 4** enuclea i principi della c.d. Rinascenza che gli interventi realizzati in PPP dovranno promuovere.

L'**articolo 5**, **comma 1**, prevede, nell'ambito della fase di programmazione degli interventi, che sia la **struttura di missione**[1] a proporre il ricorso al partenariato pubblico-privato - PPP, nonché le tipologie contrattuali alle quali aderire. Il partenariato pubblico-privato (v. *box*, infra) è definito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il **comma 2** dispone circa la **procedura** attraverso la quale la Struttura di missione per lo sport valuta le proposte di PPP, presentate da operatori economici in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 183 del citato codice dei contratti pubblici, prevedendo, in tal caso, che il soggetto privato individui le opere da realizzare nonché le caratteristiche fondamentali relative alla gestione degli impianti e dei servizi correlati.

In particolare, l'art. 183 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che le concessioni siano assegnate in base a criteri stabiliti dall'ente concedente, il quale deve garantire che l'offerta rispetti i requisiti minimi previsti e che l'offerente possieda le capacità tecniche, professionali e finanziarie richieste e che non sia escluso dalla procedura; altresì, deve garantire il rispetto di un'effettiva concorrenza nel numero di partecipanti nonché il rispetto del criterio di trasparenza, assicurato dalla digitalizzazione dell'intera procedura.

Al **comma 3** è previsto che il coordinatore della Struttura di missione per lo sport, nell'ambito del PPP, assume le funzioni di **responsabile unico del**

[1] La «Struttura di missione per lo sport» si sostanzia in un ufficio locale di direzione, al quale è preposto un coordinatore; in merito si veda l'**articolo 3** del presente disegno di legge.

progetto di partenariato ai sensi dell'articolo 175 del codice di cui al decreto legislativo, n. 36 del 2023.

Il comma 5 dell'art. 175 del citato codice dei contratti pubblici prevede che l'ente concedente, sentito l'operatore economico, affidi al RUP, nominato ai sensi dell'articolo 15, le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato, il quale coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.

Il **comma 4** attribuisce, nell'ambito delle proposte di PPP, un ruolo di rilievo ai progetti che assumono i principi della **Rinascenza**, caratterizzati da un approccio che valorizzi natura, innovazione e benessere collettivo e orientati alla trasformazione fisica e alla rinascita sociale e culturale delle città.

- ***Partenariato pubblico-privato (art. 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)***

Il codice dei contratti pubblici, come modificato da ultimo dalla legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, definisce il partenariato pubblico-privato (PPP) come un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;

b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;

c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;

d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

Il partenariato pubblico-privato può essere di due tipi: **contrattuale**, figura che comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti nonché le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono regolati nel codice stesso.

Il partenariato pubblico-privato di tipo **istituzionale** si realizza, invece, attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.

Tali contratti possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63 della legge summenzionata, ovverosia gli enti inseriti nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l’ANAC.

Articolo 6
(Procedimento autorizzatorio unico)

L'**articolo 6** disciplina un **procedimento autorizzatorio unico** applicabile agli interventi di realizzazione di nuovi **stadi e strutture sportive** oppure di rinnovamento, riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento di tali impianti.

Il procedimento previsto dal presente **articolo 6** riguarda l'iter dell'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica introdotta dall'**articolo 3** in relazione agli interventi previsti dall'**articolo 2** del presente disegno di legge.

Per il contenuto degli **articoli 2 e 3** del provvedimento in esame, cfr. le relative schede.

Il **comma 1** stabilisce che i suddetti interventi siano assoggettati ad un procedimento autorizzatorio che:

- È avviata con l'istruttoria tecnico-amministrativa, a cura della Struttura di missione per lo sport, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione (**comma 2**);
- non contempla frazionamento procedimentale per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento (**comma 3**).

Per quanto concerne la Struttura di missione per lo sport si veda la scheda dell'**articolo 3**.

Articolo 7
(Semplificazione delle procedure autorizzative)

L'**articolo 7, comma 1,** prevede che l'esame dei progetti relativi a taluni interventi oggetto del presente disegno di legge, realizzati con fondi interamente pubblici oppure in partenariato pubblico-privato, siano effettuato in sede di **conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona**. I **commi 2 e 3** stabiliscono **termini temporali** per l'adozione delle decisioni delle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi suddetta. Il **comma 4** dispone in merito alla **determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria**. Il mancato rispetto dei termini temporali o l'assunzione di determinazioni senza adeguata motivazioni da parte delle amministrazioni coinvolte **equivalgono ad assenso senza condizioni** (**comma 5**).
I **commi da 6 a 8** disciplinano una **procedura straordinaria** - da concludere nel **termine massimo di trenta giorni** - in caso di mancato rispetto del termine per la conclusione della conferenza di servizi o di insanabili contrasti tra i soggetti che abbiano ad essa partecipato.
Il **comma 9** dispone circa i progetti che rientrino in **piani di rigenerazione urbana**.
Ai sensi del **comma 10**, l'**Istituto del credito sportivo** incentiva e facilita, anche tramite eventuali garanzie finanziarie, l'**accesso dei privati ai capitali.**

Il **comma 1** attribuisce alla **conferenza di servizi decisoria** l'esame dei progetti relativi agli interventi realizzati con fondi interamente pubblici (interventi disciplinati dall'**articolo 4**) e agli interventi in partenariato pubblico-privato (disciplinati dall'**articolo 5**).

La disposizione prevede che la suddetta conferenza, convocata in modalità asincrona, come previsto dall'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990, adotti le decisioni che ad essa competono nel termine di **quarantacinque giorni dall'inizio dei lavori**.

Il **comma 2** fissa in **trenta giorni** dall'indizione della conferenza di servizi decisoria il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni, esteso a **quarantacinque giorni** (dal **comma 3**) qualora alla medesima conferenza partecipino amministrazioni preposte alla **tutela ambientale, della salute o dell'incolumità pubblica ovvero alla tutela paesaggistica e culturale**.

La **determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria** sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere

comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Inoltre, la medesima determinazione, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. Essa comprende, infine, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto (**comma 4**).

Ai sensi del **comma 5,** il **mancato rispetto dei termini temporali** sopra richiamati (espressamente qualificati come "perentori" dal comma in esame) da parte delle amministrazioni coinvolte oppure la comunicazione di determinazioni mancanti di adeguate motivazioni **equivalgono ad assenso senza condizioni.**

Si ricorda che con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 127 del 2016 alla legge n. 241 del 1990 la **conferenza di servizi decisoria** si svolge, a norma dell'art. 14-*bis*, di norma in forma semplificata e in modalità "**asincrona**", ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni.

Il **comma 6** prevede che si instauri una **procedura straordinaria per** l'approvazione del progetto nel caso di **mancato rispetto del termine** per qualsivoglia motivo o di **insuperabili valutazioni contrastanti** da parte dei soggetti coinvolti nella conferenza di servizi.

Tale procedura straordinaria è svolta presso la **struttura di missione nazionale** nominata con decreto del Ministro per lo sport e i giovani (**comma 7**).

Il **comma 8** attribuisce alla suddetta Struttura di missione il compito di indire una **riunione preliminare** alla quale parteciparono le amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. Le medesime amministrazioni sono chiamate a formulare **proposte per l'individuazione di una soluzione condivisa**, in attuazione del principio di leale collaborazione.

L'**intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di trenta giorni**. Trascorsi i trenta giorni, il coordinatore della Struttura di missione per lo sport assume il proprio provvedimento.

Il **comma 9** dispone in merito ai progetti che rientrano nei **piani di rigenerazione urbana**. Essi sono soggetti a un **percorso preferenziale** di autorizzazione, come previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in base al quale i progetti di rilevante interesse pubblico sono **valutati come varianti urbanistiche semplificate**.

Il decreto legislativo n. 38 del 2021 ha innovato il **procedimento amministrativo in materia di costruzione e ammodernamento degli impianti sportivi**, **riducendo** anzitutto i **termini** previsti per le diverse fasi, **semplificando** le modalità di svolgimento delle conferenze di servizi, consentendo anche alle associazioni e società sportive professionistiche utilizzatrici dell'impianto di presentare direttamente la proposta di riqualificazione. Inoltre, demanda a successivi **DPCM** la definizione delle **norme tecniche di sicurezza** per la costruzione, la modifica, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, e la riorganizzazione dei compiti e della composizione della **Commissione unica per l'impiantistica sportiva** operante presso il CONI.

Per un inquadramento del tema della **rigenerazione urbana** si veda lo studio "Le politiche di rigenerazione urbana: prospettive e possibili impatti" (giugno 2022) curato dal Servizio studi della Camera e dal CRESME.

Si rammenta, inoltre, che l'8ª Commissione permanente del Senato nella seduta n. 138 del 18 settembre 2024 ha adottato il testo unificato recante 'Disposizioni in materia di rigenerazione urbana' per i disegni di legge nn. 29, 761, 863, 903, 1028, 42, 1122, 1131, assegnati in sede redigente alla medesima Commissione.

Il **comma 10** stabilisce che l'"**Istituto del credito sportivo"** incentivi e faciliti, anche tramite eventuali garanzie finanziarie, l'accesso dei privati ai capitali.

Al riguardo, si rammenta che la legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), all'articolo 1, commi da 619 a 626, ha disposto la trasformazione in società per azioni dell'Istituto, con la denominazione di "Istituto per il credito sportivo e culturale Spa". *Si valuti, pertanto, l'opportunità, dal punto di vista redazionale, di adeguare, nel testo della disposizione, la denominazione dell'Istituto.*

Si ricorda che l'Istituto per il credito sportivo e culturale è una società per azioni di diritto singolare (già ente pubblico economico), istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), all'articolo 1, commi da 619 a 626, ne ha disposto la trasformazione in società per azioni di diritto singolare, denominata "Istituto per il credito sportivo e culturale Spa", prevedendone contestualmente l'assoggettamento alle disposizioni del testo unico in materia bancaria e creditizia, nonché ai poteri di controllo della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 5 della citata legge istitutiva, la n. 1295 del 1957, l'Istituto per il credito sportivo può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo. La concessione del contributo agli interessi può essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento.

Articolo 8
(Incentivi e contributi)

L'**articolo 8** reca disposizioni concernenti **crediti d'imposta e altre forme di contributo in favore degli investimenti privati** per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento degli stadi e degli impianti calcistici

Il **comma 1** prevede un **credito d'imposta fino al 30 per cento per investimenti privati** per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riqualificazione e l'adeguamento degli stadi

Tale aliquota può essere elevata fino al **40 per cento** per i progetti che ottengono talune **certificazioni ambientali,** in particolare:

- LEED (*Leadership in Energy and Environmental Design*);
- BREEAM (*Building Research Establishment Environmental Assessment Method*).

Il **comma 2** demanda al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la predisposizione di apposite **linee guida** per stabilire i criteri di attribuzione delle certificazioni.

Ai sensi del **comma 3** acquisiscono priorità d'accesso ai finanziamenti statali gli interventi per i quali sia prevista:

a) l'**autosufficienza energetica**;
b) l'**installazione di impianti di comunità energetica rinnovabili (CER)** a beneficio dei residenti delle aree interessate dal progetto.

Il **comma 4** consente agli enti locali di concedere agevolazioni fiscali sugli **immobili destinati a funzioni commerciali o culturali purché adiacenti agli impianti calcistici da realizzare**.

Tali agevolazioni includono una **riduzione fino al 70 per cento dell'imposta municipale propria (IMU) e delle eventuali imposte sugli utili**.

Il comma 5 consente di ricorrere all'intervento di fondi immobiliari. Tale disposizione è diretta a comuni, enti locali, al coordinatore della Struttura di missione per lo sport ovvero agli enti o alle istituzioni coinvolti nel partenariato pubblico-privato. La finalità espressa della disposizione è quella di rendere più efficiente ed efficace la gestione dei progetti. Ai sensi del **comma 6**, tali fondi immobiliari possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dai **commi 1 e 4**. Rimane fermo il regime fiscale che si applica ai fondi immobiliari in via generale.

Ai sensi del **comma 7**, l'***Istituto del credito sportivo*** incentiva e facilita le operazioni anche tramite il rilascio di garanzie finanziarie per l'accesso a capitali privati. Il comma demanda la definizione delle modalità attuative della presente disposizione all'Istituto medesimo, con l'emanazione di apposito provvedimento da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Come già evidenziato, si rammenta che la legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), all'articolo 1, commi da 619 a 626, ha disposto la trasformazione in società per azioni dell'Istituto, con la denominazione di "Istituto per il credito sportivo e culturale Spa". *Si valuti, pertanto, l'opportunità, dal punto di vista redazionale, di adeguare, nel testo della disposizione, la denominazione dell'Istituto.*

Articolo 9
(Fondo nazionale per la rinascita degli stadi e degli impianti calcistici)

L'**articolo 9** istituisce un Fondo Nazionale per la rinascita degli stadi, destinato a finanziare i costi sostenuti per la predisposizione di progetti.

L'articolo 9 è formato da quattro commi. Con **l'articolo 9** viene istituito un fondo, denominato Fondo nazionale per la rinascita degli stadi e degli impianti calcistici. **L'articolo 9**, inoltre, delinea le funzioni che saranno svolte dal Fondo stesso, criteri generali per accedere a quest'ultimo, e per le relative modalità di attuazione rimanda ad un futuro decreto ministeriale.

Ai sensi del **comma 1 dell'articolo 9**, il nuovo apposito Fondo sarà gestito dal gestito dal Ministro per lo sport e i giovani. Il **comma 2 dell'articolo 9** prevede che il Fondo nazionale per la rinascita degli stadi e degli impianti calcistici finanzierà i costi sostenuti per la predisposizione dei progetti degli stadi, con preferenza per quelli ubicati nelle aree urbane degradate. Inoltre, **il comma 2** afferma che l'accesso al Fondo sarà subordinato a criteri di sostenibilità e multifunzionalità dei progetti. Si osserva che l'A.S. 1312 non fornisce né all'articolo 9, né altrove, indicazioni sulla dotazione del nuovo Fondo e sulla provenienza delle risorse che lo alimenteranno. Quanto all'accesso, si rileva che la subordinazione a criteri di sostenibilità e multifunzionalità dei progetti, enunciata nel **secondo periodo del comma 2**, viene ripetuta nel **comma 4**. *Pertanto, si valuti l'opportunità di una riformulazione che elimini la duplicazione.*

Il **comma 3 dell'articolo 9** dispone che il decreto del Ministro per lo sport e i giovani e del Ministero dell'economia destinato ad attuare le precedenti disposizioni relative al nuovo Fondo sia adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

Il contenuto del **comma 4** consiste esclusivamente nell'indicazione di sostenibilità e multifunzionalità dei progetti quali condizioni per accedere al Fondo, della quale si è già detto.

Articolo 10
(Qualità architettonica e sostenibilità)

L'**articolo 10** è dedicato alla qualità architettonica e alla sostenibilità ambientale delle opere da eseguire, con l'obbiettivo di migliorare le condizioni di vita dei residenti nelle aree di intervento.

L'articolo 10, composto da tre commi, verte sulla qualità architettonica e sulla sostenibilità ambientale delle opere da eseguire.

Il comma 1 dell'articolo afferma l'inscindibilità di qualità architettonica e sostenibilità ambientale, che dovranno essere tali assicurare vantaggi alla collettività.

Il **comma 2** pone l'obbiettivo del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini residenti nelle aree d'intervento. Tale miglioramento deve essere misurabile e parametrato. Gli indicatori del miglioramento saranno: incremento di aree verdi, opportunità di accedere alle infrastrutture e ai servizi previsti nei progetti, maggiore sicurezza delle residenze, presenza di strutture dedicate allo svago, nonché vantaggi economici generati dalla riduzione dei consumi energetici.

Il **comma 3** dispone che i progetti proposti devono comunque contenere la previsione di sistemi di riciclo delle acque piovane di sistemi e di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili. Per quest'ultimo aspetto la disposizione richiama l'**articolo 8, comma 3, del disegno di legge in esame**.

Articolo 11
(Censimento degli impianti e Catalogo nazionale degli stadi)

L'**articolo 11** prevede la creazione di un Catalogo nazionale degli stadi e un'attività di monitoraggio continuo del patrimonio infrastrutturale sportivo nazionale.

L'articolo 11, formato da sei commi, prevede il censimento degli impianti e la creazione di un Catalogo nazionale degli stadi, dove confluiranno i dati relativi agli esistenti e a quelli che saranno costruiti in futuro.

Il **comma 1 dell'articolo** stabilisce che il Catalogo nazionale degli stadi sarà gestito dalla società Sport e Salute SpA.

Sport e Salute SpA è una società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nata che nel 2019, per effetto della **legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 629**. ha preso il posto di CONI Servizi SA. Sport e Salute SpA si occupa dello sviluppo dello sport in Italia. Per mezzo delle sue strutture direzionali e territoriali, coordinare e svolge attività miranti a sostenere e promuovere lo sport di base, incrementare la pratica sportiva, valorizzarne il ruolo educativo e l'integrazione sociale su tutto il territorio. Ha competenze specifiche in materia tema di ingegneria applicata all'impiantistica sportiva e nel 2024 ha avviato un censimento nazionale per mappare tutto il territorio ed alimentare una banca dati dell'impiantistica sportiva. Il censimento ha rilevato 77.000 impianti sportivi, ubicati in circa 7.000 comuni.

Le principali finalità del Catalogo nazionale degli stadi, stando al **comma 2 dell'articolo 11 del disegno di legge n. 1312**, saranno monitorare in continuo il patrimonio infrastrutturale sportivo nazionale e favorire la cooperazione tra amministrazioni pubbliche nonché tra queste e i soggetti privati.

Ai sensi del **comma 3**, il Catalogo nazionale degli stadi sarà tenuto presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero della cultura.

L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), nato nel 1975, afferisce alla Direzione generale Educazione e Ricerca del Ministero. È dotato di autonomia scientifica e amministrativa. Attualmente, i suoi principali riferimenti normativi sono il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123**, e il **decreto del Ministro della Cultura 3 febbraio 2022, n. 46**.

Considerato che, in base al comma 1, il Catalogo in questione sarà gestito da Sport e Salute mentre, in base al comma 3, esso sarà tenuto presso l'Istituto

Centrale ICCD, *si valuti l'opportunità di un coordinamento tra le due disposizioni.*

Il **comma 4** precisa che il Catalogo nazionale degli stadi raccoglierà i dati relativi agli impianti calcistici aventi una capienza superiore a 1.000 posti.

Il **comma 5** dispone che ciascun ente territoriale nel cui territorio ricadono gli impianti fornirà alla società Sport e Salute informazioni, dati e documentazione utili ai fini del nuovo Catalogo.

Il **comma 6** afferma che il Catalogo sarà pubblico, fatta eccezione per le informazioni soggette alla tutela di normativa della privacy.

Articolo 12
(Promozione della multifunzionalità, della rigenerazione urbana e della Rinascenza)

L'**articolo 12** prescrive di integrare gli impianti con aree di pertinenza da destinare a funzioni compatibili, al fine di ottimizzare la redditività dei modelli economici dei progetti.

Con **l'articolo 12, formato da tre commi**, ci si propone di ottimizzare la redditività dei modelli economici dei progetti. Si ricorda che la Rinascenza, di cui nella rubrica del presente **articolo 12**, è il processo di rigenerazione urbana che combina salute, sostenibilità e innovazione architettonica mediante progetti globali, integrati e inclusivi, indicato **nell'articolo 1, comma 2** del disegno di legge in esame.

Ai sensi del **comma 1 dell'articolo 12**, l'ottimizzazione della redditività sarà perseguita promuovendo l'integrazione degli impianti con le relative aree di pertinenza. Queste ultime saranno destinate a strutture compatibili di natura commerciale, per il tempo libero, turistico-ricettive, direzionali e di servizio.

Il **comma 2** stabilisce due requisiti per la priorità di accesso a fondi pubblici e agevolazioni fiscali. Il primo requisito è che almeno il 20 per cento della superficie dell'impianto sia destinata a funzioni diverse da quella prettamente sportiva. Il secondo, è che gli spazi commerciali in questione siano fruibili in ogni periodo dell'anno, quindi non soltanto in concomitanza con gli eventi sportivi.

Il **comma 3** consente agli enti proprietari degli impianti, d'intesa con i promotori dei progetti, di avviare programmi di partenariato con associazioni culturali, centri di formazione e istituzioni locali. Tali partenariati saranno finalizzati a garantire la fruizione continuativa delle strutture sportive e ad incentivare l'integrazione sociale e culturale.